

R.G. C.P. n. 41/15
cou. 3833/16



Tribunale di Treviso
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente
dott. Gianluigi Zulian	Giudice rel.
dott. Petra Uliana	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI AMMISSIONE
ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO
ex art. 163 l.f.

RICHIAMATI:

- il ricorso in epigrafe indicato, depositato il 18/12/2015, con cui la società [redacted] s.p.a. (c.f. e p. I.V.A.: [redacted]), con sede in San Vendemiano (TV), via [redacted] - impresa avente quale oggetto sociale l'attività di restauro e recupero artistico ed architettonico di immobili in genere nonché la progettazione di consulenza e di costruzioni edili, industriali, stradali e di edifici - in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore Pietro [redacted] ha proposto una domanda ex art. 161, comma VI, L.F., con riserva di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o, in alternativa, al fine della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 182 bis, primo comma L.F.;
- il decreto ex art. 161 comma VI L.F. in data 24/12/2015 (depositato in pari data) con cui il Tribunale concedeva termine sino al 15/4/2016 per il deposito della proposta definitiva e del piano di concordato;
- il decreto ex art. 161, ultimo comma, L.F. d.d. 22/4/2016 (dep. in pari data) con cui il suddetto termine è stato prorogato di giorni 60;
- l'istanza di ammissione, corredata dal piano concordatario, dalla relazione del professionista attestatore ex art. 161, c. III, L.F. e dalla relazione ex art. 160 L.F. depositata in data 14/6/2016;

VISTO il parere del Commissario giudiziale depositato in data 5/7/2016;

SENTITE le parti all'udienza del 9/9/2016 fissata ex art. 162 L.F.;

RICHIAMATI:

- la nota di integrazione e modifica della proposta e piano concordatari depositata dalla ricorrente in data 8/9/2016;
- l'integrazione alla relazione di attestazione ai sensi degli artt. 161, comma 3, e 186-bis L.F. del 7/9/2016 nonché il supplemento di attestazione depositato all'udienza suddetta;

VISTO il parere espresso con nota del 13/9/2016 dal Commissario giudiziale in merito

alle integrazioni depositate dalla ricorrente;

RILEVATO che la proposta - anche alla stregua delle integrazioni di cui sopra - contempla sostanzialmente un concordato in continuità aziendale con parallela dismissione degli *assets* ritenuti non più funzionali agli obiettivi d'impresa, secondo un piano sulla cui base si prevede il pagamento dei creditori concorsuali esistenti alla data della pubblicazione della domanda prenotativa di concordato, entro determinate scadenze, con pagamento integrale dei creditori prededucibili, e con utilizzo del residuo, in via graduata e fatti salvi eventuali riparti anticipati sulla base delle disponibilità di cassa, nel rispetto delle cause di prelazione nell'ambito di ciascuna classe:

- I) per il soddisfacimento integrale entro la data del 31 dicembre 2018, dei creditori ricompresi nella classe 1 (dipendenti e professionisti);
- II) per il soddisfacimento integrale, entro la data del 31 dicembre 2020 dei creditori ricompresi nella classe 2 (fornitori, artigiani e imprese fornitrici di lavoro temporaneo);
- III) per il soddisfacimento integrale, entro la data del 31 dicembre 2021, dei creditori ricompresi nella classe 3 (INPS, INAIL ed Erario non degradato);
- IV) per il soddisfacimento parziale, entro il 31 dicembre 2021, nelle seguenti percentuali minime garantite a) del 25% per la classe 4 (Banche finanziatrici per crediti chirografari), con esclusione dei debiti relativi alle linee autoliquidanti; b) del 12% per i creditori compresi della classe 5 (Erario degradato e creditori chirografari);

RITENUTO che, in ragione delle modifiche ed integrazioni allegate dalla ricorrente, possono reputarsi superati i profili di criticità ipotizzabili trasparire dall'iniziale piano e proposta e richiamati nel decreto di fissazione udienza ex art. 162 L.F.;

RILEVATO in particolare che la società ricorrente ha prodotto specifico prospetto di riconciliazione tra il patrimonio netto evidenziato in ricorso ed oggetto dell'attestazione ed il patrimonio netto prospettico di bilancio, da cui risulta evidenziato che la società medesima verrà a presentare, secondo il piano depositato, un patrimonio netto positivo per l'intera durata del piano concordatario, condivisibili apparendo, a tal proposito, i criteri correttivi all'uopo applicati, considerate, da un lato, l'indicata opzione applicativa dei sottesi principi contabili (quanto a fondo rischi, spese legali e gestione immobili, nonché crediti controllante) e, dall'altro lato, l'addotta impostazione rappresentativa valorizzante lo stanziamento all'attivo di specifica posta derivante dagli utili futuri prospettici *post* omologa, reputandosi al riguardo coerente, rispetto ai principi informativi del concordato in continuità, l'aspetto per cui l'offerta di risultati aziendali futuri debba trovare adeguata espressione in bilancio, stante l'esigenza che questo debba essere redatto in modo da rappresentare in maniera chiara, veritiera e corretta gli effetti del piano omologato sul patrimonio della società, derogandosi, ove necessario, in applicazione del IV comma dell'art. 2423 c.c., alle disposizioni di legge con ciò incompatibili, così da rendere possibile, per tale via, la corretta applicazione delle norme codicistiche che tutelano l'integrità del capitale sociale, controbilanciandosi appunto la percentuale di passività, di cui è garantito il pagamento mediante utili futuri il cui conseguimento è oggettivato nel piano, con

l'inserimento di specifica posta dell'attivo che evidenzi l'utile atteso;

REPUTATO che, quanto agli ulteriori aspetti del piano in ordine ai quali sono state acquisite, alla stregua del parere del Commissario Giudiziale, ulteriori aggiuntive specificazioni, gli stessi hanno formato oggetto di integrazione da parte della ricorrente nell'ambito della nota integrativa e modificativa dep. in data 8/9/2016 e dell'allegata produzione documentale, sulla cui base non appaiono profilarsi elementi tali da incidere sulla fattibilità giuridica del piano;

RITENUTO:

1. che sussistano i presupposti soggettivi per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale;
2. che sussista il presupposto oggettivo dello stato di crisi, ai sensi dell'art. 160, ultimo comma, L.F., tenuto conto in particolare della sopra indicata percentuale di soddisfazione prevista per i creditori chirografari;
3. che risulti debitamente rispettato anche il disposto degli artt. 152 e 161, co. 4, L.F.;
4. che la produzione della documentazione, prevista dall'art. 161, commi 1 e 2, L.F. sia regolare e completa;
5. che è stata in particolare prodotta la relazione giurata prevista dall'art. 160 L.F. del professionista incaricato, con riferimento al degrado al chirografo ex art. 160 L.F. dei creditori assistiti da privilegio generale incapiente;
6. che l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano di cui all'art. 161, comma 3, L.F. risulti, anche alla stregua delle integrazioni d.d. 7/9/2016, adeguatamente motivata e, all'apparenza, immune da vizi logici, salve le successive verifiche di competenza del Commissario Giudiziale anche ai fini d'eventuali ulteriori integrazioni;
7. che il concordato rientra nella figura del concordato in continuità con formazione di classi;
8. che il piano soddisfi anche il nuovo art. 161, comma 2, lett. e), il quale impone la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;

DATO ATTO che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;

RITENUTA l'ammissibilità della proposta;

VISTO l'art. 163 L.F.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo della società DOTTOR GROUP s.p.a. (c.f. e p. I.V.A.: 03128970260), con sede in San Vendemiano (TV), via Italia n. 131.

DELEGA

alla procedura il Giudice dott. Gianluigi Zulian.

NOMINA

Commissario giudiziale il dott. [REDACTED]

Il Commissario Giudiziale è tenuto ad utilizzare, per la gestione della procedura fallimentare, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale.

FISSA

in Euro 20.000,00 per ogni singolo atto il limite al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione del Giudice delegato per il compimento di atti di cui all'art.167, Il comma, L.F.

ORDINA

la convocazione dei creditori per l'udienza ex art. 174 L.F. del giorno: **25 novembre 2016 ad ore 10.30** avanti al Giudice delegato, presso il Tribunale di Treviso, piano I, aula C.

DISPONE

che il Commissario giudiziale:

- provveda a comunicare entro il 20/10/2016 a ciascun creditore, al rispettivo indirizzo di p.e.c. a norma dell'art. 31-bis L.F., l'avviso ex art. 171 L.F. contenente: 1) la data dell'adunanza; 2) copia integrale del piano e proposta di concordato unitamente alle integrazioni di cui alla nota depositata in via telematica in data 8/9/2016 e del presente decreto di ammissione; 3) l'indicazione di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, specifico di questa sola procedura, che entro 10 giorni dalla nomina dovrà altresì comunicare al Registro delle Imprese; 4) l'invito a comunicare, entro 15 giorni dall'avviso, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al Commissario giudiziale ogni sua eventuale variazione; 5) l'avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del suo indirizzo di p.e.c. nel termine previsto, ovvero nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le successive comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 31-bis L.F., senza ulteriori avvisi;
- comunichi la propria relazione ex art. 172 L.F., entro dieci giorni prima dell'adunanza, agli indirizzi di p.e.c. indicati dai creditori; entro lo stesso termine, una copia in forma cartacea della predetta relazione, unitamente all'elenco dei creditori che non abbiano indicato il loro indirizzo di p.e.c., dovrà essere depositata in Cancelleria, per la consultazione riservata a tali creditori;

INVITA

il Commissario giudiziale a predisporre, per la data dell'adunanza, un prospetto analitico e nominativo di tutti i creditori aventi diritto al voto, con l'indicazione dell'importo del credito e della sua eventuale natura privilegiata, ai fini dell'annotazione del voto espresso, ovvero del mancato esercizio del diritto di voto, ai fini di cui all'art. 178 L.F.

MANDA

al Commissario giudiziale di verificare l'esistenza di creditori esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze ai sensi dell'art. 177 co. 4 L.F., ovvero di creditori postergati ex lege, ai sensi degli artt. 2467 e art. 2497-quinquies c.c.;

DISPONE

che la ricorrente, ai sensi dell'art. 163, co. II, nn. 4) e 4 bis), L.F., provveda a consegnare al Commissario giudiziale, entro 7 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, copia informatica o su supporto analogico delle

scritture contabili e fiscali obbligatorie ed altresì che, entro il termine di giorni 15, provveda a depositare la somma di € 50.000,00 - tenuto conto del già effettuato deposito - a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla procedura aperta dal Commissario giudiziale presso la Banca Nazionale del Lavoro di Treviso, con l'avvertimento che, decorso inutilmente tale termine senza che sia stato eseguito il deposito prescritto, il Commissario giudiziale procederà a norma dell'art. 173, I comma, L.F.

ORDINA

che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.F. e che il Commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L.F., un estratto del presente decreto agli Uffici competenti per l'eventuale annotazione sui pubblici registri.

DISPONE

come da separato provvedimento in ordine alle ulteriori istanze altresì avanzate dalla ricorrente nell'ambito della proposta/piano concordatario e rispettivamente volte ad autorizzarsi la stessa: a) a contrarre gli ivi indicati finanziamenti ex artt. 182 quater e 182 quinquies L.F. prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 L.F.; b) a sciogliersi dai contratti di subappalto relativi al cantiere [REDACTED] dal contratto di subappalto con [REDACTED] Steel & Technology s.r.l. e dagli indicati contratti bancari.

Si comunichi alla società ricorrente e al Commissario Giudiziale.

Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 20/9/2016.

IL GIUDICE REL.

dott. Gianluigi Zulian



IL PRESIDENTE

dott. Antonello Fabbro



TRIBUNALE DI TREVISO

21 SET. 2016

Depositato in cancelleria

IL CANCELLIERE

Pierina DA DALT